



Comune di **Ravenna**

Regolamento per la conduzione e la gestione dei terreni adibiti ad aree ortive

*Approvato con delibera del Consiglio Comunale
n. 61/2023 del 4 maggio 2023*



Comune di **Ravenna**

COMUNE DI RAVENNA

Regolamento per la conduzione e la gestione dei terreni adibiti ad aree ortive

INDICE

Art. 1 – Finalità	Pag.	1
Art. 2 – Individuazione delle aree	Pag.	1
Art. 3 – Requisiti di assegnazione	Pag.	1
Art. 4 – Modalità e durata assegnazione	Pag.	3
Art. 5 – Modalità di gestione	Pag.	3
Art. 6 – Canone di concessione	Pag.	4
Art. 7 – Spese di gestione	Pag.	4
Art. 8 – Doveri dell'assegnatario	Pag.	5
Art. 9 – Divieti	Pag.	6
Art. 10 – Attività ammesse	Pag.	6
Art. 11 – Decadenza, rinuncia e revoca	Pag.	7
Art. 12 – Responsabilità e garanzie assicurative	Pag.	7
Art. 13 – Solidarietà	Pag.	8
Art. 14 – Norme abrogate e norme transitorie	Pag.	9

Art. 1 - FINALITA'

L'Amministrazione comunale promuove, in armonia con il principio di sussidiarietà e con le finalità dello Statuto comunale, l'impiego del tempo libero in attività che favoriscono la socializzazione, creano momenti d'incontro, di discussione e vita sociale, e valorizzano le potenzialità d'iniziativa ed auto-organizzazione dei cittadini, in particolare delle persone anziane.

L'istituzione di aree destinate ad orti rappresenta un servizio di solidarietà che si prefigge lo scopo di: promuovere la partecipazione alla vita sociale del territorio in contrasto con i fenomeni d'isolamento sociale, sostenere la crescita culturale attraverso l'integrazione fra generazioni e favorire azioni tese a valorizzare i principi di sussidiarietà, solidarietà, valori e stili di vita collaborativi.

Per le finalità del presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale individua le aree da destinare all'orticoltura affidando al Servizio Decentramento il compito di assegnare ai cittadini richiedenti i singoli lotti nel rispetto dei criteri indicati dal presente Regolamento.

In nessun caso è consentito l'utilizzo degli orti per attività a scopo di lucro.

Art. 2 – INDIVIDUAZIONE DELLE AREE

Il presente Regolamento ha per oggetto gli appezzamenti di terreno già destinati ad orti ed inseriti nell'elenco dei beni disponibili del Servizio Decentramento.

L'individuazione di nuove aree da destinare ad orti sarà approvata dalla Giunta Comunale su proposta del Servizio Decentramento e sentiti i Servizi Ambiente, Patrimonio ed Urbanistica.

La suddetta individuazione potrà essere oggetto di aggiornamento o modifica, in caso di intervenuto mutamento delle condizioni di fatto dei terreni o nel caso di reperimento di altre aree.

Art. 3 – REQUISITI DI ASSEGNAZIONE

Gli appezzamenti di terreno destinati ad orti sono messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale e sono assegnati in concessione secondo le seguenti percentuali, valide per ogni singola area ortiva individuata che superi i dieci lotti, fatto salvo l'obiettivo di non lasciare nessun orto incolto:

a) il 65% ad anziani che abbiano compiuto il 65° anno di età e che siano residenti nel Comune di Ravenna;

b) il 30% a cittadini che abbiano da 18 a 64 anni compiuti e che siano residenti nel Comune di Ravenna;

c) il 5% riservati:

- a iniziative didattiche o culturali volte a favorire la conoscenza, la valorizzazione delle tecniche di coltivazione, nel rispetto dell'ambiente da parte di Istituti scolastici e/o associazioni;
- a favore di cittadini che si trovano in stato di disagio sociale su indicazione dei Servizi Sociali Territoriali;
- a favore di cittadini con disabilità certificata;
- a favore di disoccupati certificati, ovvero in percorso presso il centro per l'impiego;
- a favore di studenti universitari che decidano di farne richiesta.

Ogni nucleo familiare, può avere in gestione un solo orto.

Gli orti liberi, qualora non ci sia lista di attesa, potranno essere assegnati in gestione provvisoria per un solo anno solare, eventualmente rinnovabile qualora permangano le medesime condizioni, a coloro che ne facciano domanda anche in deroga ai requisiti sopra descritti. Ha comunque priorità il cittadino residente nel Comune di Ravenna.

Resta inteso che qualora fosse presentata istanza da un nuovo richiedente, si procederà alla revoca dei lotti provvisoriamente assegnati con un preavviso di massimo 6 mesi, fermo restando la scadenza della concessione al 31/12 dell'anno in corso.

L'assegnatario deve essere in grado di provvedere direttamente alla coltivazione dell'orto assegnato. E' ammessa la possibilità per l'assegnatario di farsi aiutare da un componente del proprio nucleo familiare o, in caso di sopravvenuti impedimenti e per periodi limitati, comunque non superiori a 12 mesi, da altre persone. Tali soggetti avranno l'obbligo di identificarsi presso i gestori delle aree ortive e sono tenuti al rispetto dei medesimi doveri previsti per l'assegnatario.

In caso di decesso o rinuncia dell'assegnatario, possono subentrare, presentando apposita istanza entro 3 mesi, il coniuge o assimilati, il figlio o la figlia, il fratello o la sorella purché in possesso dei requisiti sopra specificati. In tali ipotesi l'assegnazione avverrà con queste modalità anche in presenza di una graduatoria per l'assegnazione.

Laddove nessun componente del nucleo familiare si avvalga della facoltà di subentro, l'orto potrà rimanere nella disponibilità dei familiari limitatamente al periodo necessario per la raccolta dei prodotti coltivati e comunque non oltre sei mesi.

Art. 4 MODALITA' E DURATA ASSEGNAZIONE

La domanda di assegnazione deve essere presentata on line oppure presso l'Ufficio comunale decentrato competente per territorio.

Le domande di assegnazione degli orti possono essere presentate durante tutto l'anno.

L'assegnazione dell'orto avviene, mediante un atto di concessione, dando priorità ai cittadini residenti nell'area territoriale o in altra area territoriale, purché sprovvista di aree ortive o che non ne abbia più disponibilità, e in base all'ordine di presentazione della domanda.

Qualora le domande superino il numero dei lotti disponibili, verrà compilata una graduatoria che tenga conto dei suddetti criteri, nel rispetto dei requisiti di assegnazione specificati all'art. 3 c.1.

L'assegnazione dell'area ortiva ha una validità annuale e si intende rinnovata di anno in anno con il pagamento del canone annuale di concessione di cui all'art. 6, qualora non sorgano motivi contrastanti le norme del presente Regolamento.

Art. 5 - MODALITA' DI GESTIONE

Il Comune affida la gestione dell'area ortiva, per la durata di sei anni, ai Centri Sociali o ad Associazioni del territorio che abbiano come scopo statutario la gestione delle attività rivolte agli anziani e/o la socializzazione e/o la valorizzazione ambientale ed la sostenibilità, che potranno anche promuovere iniziative formative su queste tematiche.

Il Comune individua il Gestore tenuto conto delle decisioni, espresse a maggioranza dei presenti, all'assemblea degli assegnatari.

Per la gestione dell'area orti il Gestore dovrà garantire la costituzione di un Comitato di gestione, eletto dall'assemblea degli assegnatari, che resta in carica 3 anni ed è composto da un numero dispari di componenti (minimo tre membri).

All'assemblea, convocata almeno una volta all'anno, sono invitati permanenti il Sindaco o suo delegato, il Presidente del Consiglio Territoriale ed un rappresentante del Servizio Decentramento, con preavviso di 20 giorni.

Il gestore può dotarsi di disposizioni interne, sottoposte preventivamente a nulla osta del Servizio Decentramento, approvate dall'assemblea degli assegnatari, che guidino in modo specifico gli assegnatari stessi nel mantenimento del decoro e nella pratica di un'orticoltura sana e sostenibile. Tali disposizioni non potranno essere in alcun modo in contrasto con il presente Regolamento. Le violazioni alle disposizioni interne segnalate dal Gestore, verranno valutate dal Servizio per l'applicazione di eventuali provvedimenti.

Il Gestore, con il supporto del Comitato di gestione, relaziona annualmente agli assegnatari sull'andamento della gestione, vigila sul rispetto del presente Regolamento e delle eventuali disposizioni interne, organizza la manutenzione dell'area ortiva e le attività ricreative con gli assegnatari.

Nel caso d'irregolarità compiute dall'assegnatario nell'osservanza del presente Regolamento, sarà cura del gestore segnalare le violazioni, in forma scritta, all'Ufficio comunale decentrato competente, il quale provvede ad avvisare l'interessato. Nel caso in cui l'assegnatario non dia corso a quanto richiesto entro 20 giorni il Servizio Decentramento provvederà alla revoca dell'assegnazione dell'appezzamento senza restituzione della quota annua.

Spetta al Comitato di gestione mantenere ordinate e pulite le parti comuni, compresi eventuali appezzamenti rimasti incolti, i servizi igienici o altri servizi installati nell'area.

Art. 6 – CANONE DI CONCESSIONE

L'assegnatario dovrà versare annualmente al Comune, entro e non oltre il mese di febbraio, e comunque entro un mese dalla concessione se avvenuta in corso d'anno, la propria quota a titolo di concessionario dell'orto, pena la revoca della concessione stessa.

Le quote di concessione previste per le varie tipologie di soggetti sono stabilite dalla Giunta Comunale.

Sono esentate dal pagamento della quota annuale le casistiche elencate nell'art. 3 lettera C del presente Regolamento.

La rinuncia dell'orto nel corso dell'anno non dà diritto ad alcun rimborso.

Art. 7 - SPESE DI GESTIONE

Le spese di conduzione ordinaria e di straordinaria manutenzione dell'area ortiva sono a carico dei concessionari che vi provvedono tramite il gestore, assistito dal Comitato di gestione, con un proprio bilancio annuale.

Le spese per la fornitura di energia elettrica e dell'acqua ad uso collettivo nonché quelle previste per la copertura assicurativa dei concessionari, nelle modalità previste dall'art. 12, o per iniziative conviviali sono a carico del gestore e previste nel bilancio di gestione.

Ogni concessionario è tenuto a versare la propria quota di partecipazione a tali spese entro e non oltre 60 giorni dalla data dell'assemblea di presentazione del bilancio; in caso di assegnazione dell'orto in corso d'anno, la quota dovrà essere versata entro 60 giorni dalla richiesta da parte del Gestore. Oltre tale scadenza, previa segnalazione di

inadempienza da parte del Gestore, l'Amministrazione Comunale attiverà la procedura di revoca nelle modalità previste dall'art. 5.

L'assemblea degli utilizzatori degli orti, può stabilire eventuali quote contributive per interventi straordinari, comunque autorizzati dal Comune, tesi al miglioramento dell'area ortiva.

Il bilancio dell'attività di gestione dovrà essere inviato annualmente all'Ufficio comunale decentrato competente che provvederà a trasmetterlo all'Assessore al Decentramento e al Presidente del Consiglio territoriale.

Art. 8 – DOVERI DELL'ASSEGNATARIO

L'orto assegnato deve essere coltivato direttamente dalla persona assegnataria esclusivamente ad ortaggi ed erbe aromatiche e non può essere ceduto né dato in affitto.

L'assegnatario dovrà tempestivamente comunicare all'Ufficio comunale decentrato competente la variazione della residenza o dei recapiti.

L'assegnatario deve:

- rispettare il presente Regolamento;
- rispettare le disposizioni interne approvate dall'assemblea;
- mantenere ordinato e pulito il proprio orto e le zone limitrofe, evitando accumuli di materiale di risulta. Non è ammesso l'incolto affinché l'incuria non pregiudichi gli appezzamenti confinanti;
- mantenere i confini dell'orto ben visibili, non alterandone in alcun modo il perimetro e la fisionomia, senza ricorrere ad alcuna recinzione, salvo quanto previsto dall'art. 10;
- effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti, separando le varie frazioni e conferendole secondo le modalità concordate col gestore;
- comunicare obbligatoriamente agli assegnatari limitrofi l'eventuale uso di pesticidi, diserbanti e antiparassitari o altri prodotti simili, che dovranno comunque rispettare le disposizioni normative in materia;
- in condivisione con gli altri assegnatari mantenere pulite, ordinate e funzionali le parti di uso comune e i viottoli di passaggio;
- evitare ristagni d'acqua al fine di non favorire la proliferazione delle zanzare;
- usare con diligenza e senza sprechi l'acqua per l'irrigazione che viene messa a disposizione degli orti;
- comunicare tempestivamente un'eventuale rinuncia all'utilizzo dell'orto.

Art. 9 - DIVIETI

E' fatto divieto di:

- costruire e posizionare manufatti; è ammessa soltanto la realizzazione di piccole serre mobili stagionali (dal 1 ottobre al 30 aprile) di altezza massima di 1,5 metri e prive di supporti in muratura, ricoperte solo con film plastico o tessuto bianco, mai con lastre rigide e posizionate ad una distanza di almeno 30 cm. dai confini del lotto stesso; è altresì ammessa l'installazione di rete anti-grandine stagionale (dal 1° marzo al 30 settembre) di altezza massima di 2 metri realizzate esclusivamente con rete verde anti-grandine, montata su supporti uguali in metallo tubolare o legno, posizionate ad una distanza di almeno 30 cm. dai confini del lotto stesso;
- tenere all'interno dell'orto materiali non attinenti alla coltivazione (legnami, inerti, ecc....);
- effettuare allacciamenti alla rete elettrica ed idrica non autorizzati;
- usare l'acqua per scopi diversi dall'annaffiatura del terreno ed in quantità non consona allo scopo;
- piantare alberi di qualsiasi tipo;
- commercializzare i prodotti;
- allevare, tenere o portare animali di qualsiasi genere nell'orto;
- usare diserbanti e prodotti fitosanitari per i quali è richiesta specifica abilitazione;
- scavare pozzi per il prelievo di acqua sotterranea o interrare vasche per la raccolta dell'acqua;
- occupare le aree comuni con proprie attrezzature ad eccezione di quanto previsto dal successivo art. 10.

Art. 10 - ATTIVITA' AMMESSE

E' possibile:

- la costruzione di strutture comuni per i soli assegnatari, realizzabili a margine degli orti, da adibire a servizi igienici, a ricovero per attrezzi, a verde attrezzato per momenti ricreativi, previa autorizzazione del Comune;
- la raccolta di acqua in contenitori muniti di coperchio di plastica a chiusura ermetica per evitare la proliferazione di zanzare ed insetti. I contenitori dovranno essere puliti frequentemente per impedire processi di putrefazione;
- il posizionamento di appositi contenitori per esterno, nel numero massimo di uno per orto, previa autorizzazione da parte del Gestore;
- L'utilizzo di piccole attrezzature a motore nel rispetto delle normative di sicurezza (marcatura CE, utilizzo DPI qualora previsti) previa piena copertura assicurativa

dell'utilizzatore ed esonero da qualsiasi responsabilità sia per il Gestore sia per l'Amministrazione Comunale per qualunque danno causato a sé stesso o ad altri. Al termine dell'utilizzo l'attrezzatura suddetta potrà essere depositata esclusivamente all'interno del proprio orto, resa inattiva al fine di evitarne un uso improprio da parte di terzi. Il Gestore e l'Amministrazione non si assumono alcuna responsabilità in caso di danneggiamento o furto. E' fatta salva la possibilità da parte del Gestore di dotarsi di una piccola attrezzatura a motore ad uso comune, che dovrà essere utilizzata solo da persone autorizzate e resa comunque inutilizzabile da altri anche occasionalmente; solo in questo caso tale attrezzatura potrà essere depositata anche nelle aree comuni. Rientra comunque nella facoltà decisionale del gestore prevedere, nelle disposizioni interne, il non utilizzo di piccole attrezzature a motore.

E' facoltà dell'assemblea degli assegnatari stabilire le modalità omogenee di delimitazione dei lotti, evitando in ogni caso recinzioni con impatto ambientale o pericolose per gli assegnatari.

Art. 11 – DECADENZA, RINUNCIA E REVOCA

Sono motivi di revoca della concessione dell'orto, da effettuare nelle modalità previste dall'art. 5, oltre all'inosservanza del presente Regolamento, il danneggiamento e l'asportazione di generi coltivati da altri assegnatari, l'incuria dell'orto assegnato ed il mancato pagamento della quota annuale di concessione e/o delle spese di gestione.

L'assegnatario decade qualora abbia lasciato l'orto in stato d'abbandono, senza giustificazione, da almeno tre mesi.

Nei casi di decadenza, rinuncia e revoca non è dovuto alcun rimborso della quota versata al Comune per il canone annuale di concessione né della quota versata al Gestore per il rimborso annuale dei consumi di gestione e assicurazione.

In caso di decesso o di rinuncia dell'assegnatario, l'orto resosi disponibile sarà assegnato ad altro richiedente, secondo la graduatoria stabilita, e comunque nel rispetto degli artt. 3 e 4.

Gli assegnatari sono obbligati a lasciare liberi gli orti, sgombri da ogni attrezzatura o materiale di vario genere depositato, in qualsiasi momento l'Amministrazione comunale lo richieda o a fronte della richiesta del proprietario del terreno di rientrare in possesso della propria area.

Art. 12 - RESPONSABILITÀ E GARANZIE ASSICURATIVE

L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità derivante da furti, atti vandalici, eventi naturali, infortuni o incidenti, interruzioni di servizi che si possano verificare.

L'ingresso all'area ortiva è riservato esclusivamente a soggetti in possesso di regolare copertura assicurativa.

L'assegnatario è tenuto ad una copertura assicurativa per gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi, stipulata dal Gestore in nome, per conto e a favore degli associati. La copertura assicurativa dovrà prevedere un massimale minimo per la responsabilità civile verso terzi pari ad euro 1.000.000,00 e la clausola che i singoli ortisti siano considerati dalla polizza terzi fra loro. La copertura assicurativa dovrà prevedere un massimale minimo per morte ed invalidità da infortunio pari ad almeno 40.000,00 euro cadauna per testa assicurata.

Nel caso in cui l'assegnatario non intenda associarsi, è comunque tenuto a stipulare una copertura assicurativa per infortunio e responsabilità civile verso terzi con condizioni e massimali almeno pari a quelli minimi indicati al comma precedente: in questo caso la Compagnia di assicurazione dovrà certificare che la copertura deve intendersi espressamente estesa all'attività svolta nell'area ortiva.

E' comunque fatta salva la sottoscrizione di ogni ulteriore copertura assicurativa che il gestore ritenga di stipulare, in relazione a specifici rischi, nell'ambito delle responsabilità e/ o degli infortuni, purché mantenuta a carico del medesimo, ai sensi del presente articolo. La decisione rispetto a tale eventualità dovrà essere assunta con votazione a maggioranza assoluta da parte dell'assemblea degli assegnatari presenti, opportunamente convocata come da disposizioni statutarie.

La firma sulla richiesta di assegnazione comporta l'accettazione del presente Regolamento e delle disposizioni in esso contenute.

L'assegnatario, in qualità di custode dell'orto, è responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. (danno cagionato dalle cose in custodia).

Art. 13 – SOLIDARIETA'

I gestori delle aree ortive che promuovono iniziative di solidarietà tramite la donazione dei prodotti ortofrutticoli a strutture pubbliche d'accoglienza ed ospitalità per persone indigenti, nonché banchi alimentari ed associazioni locali volte a promuovere la solidarietà, potranno usufruire di contributi, finalizzati al miglioramento dell'area, quando previsti dal bilancio comunale.

L'introito derivante dal pagamento del canone annuale di concessione sarà utilizzato dall'Amministrazione comunale, tramite il Servizio Decentramento, per interventi di miglioria delle aree destinate ad orti comunali, anche su segnalazione dei Gestori, secondo la disponibilità economica prevista annualmente nel Bilancio comunale.

Art. 14 – NORME ABROGATE E NORME TRANSITORIE

Sono abrogate le disposizioni regolamentari incompatibili col presente regolamento, nonché il regolamento comunale per la gestione degli orti per anziani approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 122 del 7 novembre 2013 P.G. 141310/2013.

Sono fatte salve tutte le concessioni di orti attualmente attive, rilasciate in osservanza al precedente Regolamento.